

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2096 del 26/04/2017
Oggetto	Rinnovo di Concessione per l'occupazione di un'area demaniale ad uso agricolo in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Osteriaccia nel comune di Poggio Torriana Pratica RNPPT0162 (197 Marecchia) PACI FRANCO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2163 del 26/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisei APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: Rinnovo di Concessione per l'occupazione di un'area demaniale ad uso agricolo in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Osteriaccia nel comune di Poggio Torriana

Pratica RNPPT0162 (197 Marecchia) PACI FRANCO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";

- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 61 del 23 ottobre 2008 di approvazione del PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia Romagna n.12814 del 19/10/2011 con cui è stata rilasciata, con scadenza al 31/12/2016, al signor Paci Franco (C.F.: PCA FNC 40D24 I201V) la concessione a regolarizzazione dell’occupazione dell’area demaniale situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Osteriaccia nel Comune di Torriana (ora Poggio Torriana), individuata catastalmente al foglio n.9 antistante il mappale n. 249 per una superficie complessiva di mq. 1.915 ad uso agricolo (vigneto).

DATO ATTO che, con la medesima determinazione, al punto 4) del dispositivo è stato determinato in €.125,00 (euro centoventicinque/00) il canone annuo di concessione;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta il 18/11/2016 e registrata al protocollo con n. PGRN/2016/8794 del 23/11/2016, il signor Paci Franco, ha chiesto il rinnovo della predetta concessione senza modifiche all'occupazione;

VERIFICATO che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n.12814/2011 così come risulta dall’archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 L.R. 7/2004 sul B.U.R. n. 371 del 14/12/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 461 del 21/2/2017, trasmessa con nota prot. PC/2017/8570 del 23/2/2017,

registrata al protocollo Arpae n. PGRN/2017/1682 del 24/2/2017, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni che sono state recepite nell'allegato disciplinare di concessione;

- che il canone dovuto, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e ai sensi dell'Art. 8 comma 1 della L.R. 2/2015, è stato confermato, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, in €. 125,00 per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti;
- che il deposito cauzionale di € 125,00 versato dal richiedente alla Regione in data 10/10/2011 a garanzia degli obblighi della concessione n. 12814 del 19/10/2011, può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

CONSIDERATO che:

- l'area demaniale in questione ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (area SIC IT4090002 "*Torriana, Montebello. Fiume Marecchia*"), e pertanto con nota PGRN/2017/213 del 12/1/2017 si è provveduto a chiedere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna la pre-valutazione di incidenza ambientale per verificare la compatibilità della destinazione d'uso con le norme di tutela ambientale;
- l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna con nota registrata al protocollo di ARPAE con n. PGRN/2017/1766 del 27/2/2017 ha espresso parere positivo con prescrizioni (recepite nel disciplinare di concessione);
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota PGRN/2017/3282 del 12/4/2017 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 21/4/2017, debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 17/11/2016, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di €. 125,00 sul CCP con coordinate IBAN IT-25-R-07601-02400-001018766707 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 29/12/2016, quale canone per il 2017;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, sotto le condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare a Paci Franco (C.F.: PCA FNC 40D24 I201V) la concessione dell'area demaniale situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Osteriaccia nel Comune di Poggio Torriana (ex Torriana), individuata catastalmente al foglio n.9 antistante il mappale n. 249 per una superficie complessiva di mq. 1.915 ad uso agricolo (vigneto). Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con D.D. 12814 del 19/10/2011;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
4. di stabilire che la concessione ha efficacia a decorrere dal 1/1/2017 atto e avrà durata sino al 31/12/2022;
5. di stabilire il canone annuo in €.125,00 (euro centoventicinque/00). Il concessionario deve pagare il canone entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di € 125,00 versato in data 10/10/2011;
8. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
9. di trasmettere al concessionario copia del presente provvedimento;
10. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE.

Dott. Stefano Renato de Donato

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica n. RNPPT0162/16RN01 (197 Marecchia) rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (C.F. 04290860370), a favore di Paci Franco (C.F.: PCA FNC 40D24 I201V), in seguito indicato come “Concessionario”.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'area demaniale situata in sponda sinistra del fiume Marecchia in località Osteriaccia nel Comune di Poggio Torriana (ex Torriana), individuata catastalmente al foglio n.9 antistante il mappale n. 249 per una superficie complessiva di mq. 1.915 ad uso agricolo (vigneto). Tale area è individuata nell'elaborato grafico parte integrante della originaria concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna con D.D. 12814 del 19/10/2011;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha decorrenza dal 1/1/2017 e durata sino al 31/12/2022.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di €. 125,00 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
3. L'importo del deposito cauzionale sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

4. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
4. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. L'Amministrazione concedente e l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non sono responsabili per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.
7. L'Amministrazione resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio della concessione, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
8. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
9. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in

materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e alle opere da realizzare.

10. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per eventuali strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
11. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
12. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
13. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. il mancato pagamento di due annualità del canone;
4. la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non

disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

1. Considerato che l'area demaniale richiesta in concessione ricade nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) - sono valide le seguenti prescrizioni:
 - a Sono consentite le colture agricole purché condotte con tecniche di produzione biologica o integrata.
 - b Al fine di tutelare la qualità delle acque sono vietati la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose, diserbanti, e anticrittogamici.
2. In considerazione del fatto che parte dell'area demaniale in questione ricade nella fascia di 5 (cinque) metri dal ciglio di sponda dei fossi demaniali ubicati a monte e a valle dell'area demaniale, deve essere consentita la transitabilità ai mezzi meccanici per la eventuale manutenzione di tali fossi e per la vigilanza per compiti di polizia idraulica.
3. Considerato che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS):
 - a) qualora si renda necessario eseguire lavori e/o interventi non ricompresi fra quelli indicati nella tabella "E" allegata alla D.G.R. n. 1191/2007, dovrà essere richiesta dal concessionario la valutazione e/o preavalutazione di incidenza ambientale ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. 7/2004 secondo le modalità definite dalla direttiva approvata con la D.G.R. sopra citata.
 - b) dovranno inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni (contenute nella preavalutazione di incidenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna (nota PGRN/2017/1766 del 27/2/2017):

Misure cogenti

- E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (quali fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in una fascia di 10 m da tutti i corpi idrici (pozzi, stagni, fossi, rii e torrenti), con esclusione di scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta temporanea dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

Misure non cogenti

- Incentivazione dell'agricoltura biologica e integrata e riduzione dell'uso di fitofarmaci.

- Applicazione delle misure agro-ambientali del PSR per la creazione e il mantenimento di spazi naturali in ambito agricolo.
- Incentivi per l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica, secondo le norme previste dal Regolamento CEE n. 834/2007 e dell'agricoltura integrata, anche mediante la trasformazione ad agricoltura biologica e integrata delle aree agricole esistenti, in particolar modo quando contigue a zone umide.
- Incentivi per il mantenimento, il ripristino e realizzazione, con specie autoctone e locali, di elementi naturali e seminaturali dell'agro-ecosistema a forte interesse ecologico (prati stabili, fasce tampone mono e plurifilare, siepi e filari arborei-arbustivi mono e plurifilari, frangivento, arbusteti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, vecchi frutteti e vigneti, macereti, stagni, laghetti e zone umide, temporanee e permanenti) e per la realizzazione di strutture funzionali al mantenimento e alla diffusione della fauna selvatica.
- Incentivi per l'adozione di ulteriori sistemi di riduzione o controllo delle sostanze inquinanti di origine agricola e nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (indicativamente autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per le specie di interesse comunitario (ecotoni, bordi dei campi, zone di vegetazione semi-naturale ecc.).
- Incentivi per il mantenimento ovvero creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile (di almeno 50 cm), lasciati incolti, mantenuti a prato, o con essenze arboree e arbustive non trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto.
- Incentivi per l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature).
- Incentivi per il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie, delle paglie o dei residui colturali, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, anche nel periodo invernale.

Sottoscritto per accettazione da Paci Franco in data 18/4/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.